



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**Protocollo di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 in Ateneo – REVISIONE GIUGNO
2020**

1. Premesse

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha elaborato un primo schema organico di azioni volto ad assicurare una programmazione omogenea ed ordinata su tutto il territorio nazionale di ripartenza delle attività **post lockdown**, pur nel rispetto delle specificità dei contesti di riferimento e della autonomia delle singole Università.

Inoltre, il 24 aprile 2020 il Governo e le parti sociali hanno integrato il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro", precedentemente adottato il 14 marzo 2020 e volto ad agevolare l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio per favorire la ripresa delle attività produttive.

La pianificazione delle attività nel **post lockdown** in Ateneo non potrà, pertanto, prescindere da una logica di precauzione e di prevenzione del rischio, pur mantenendo la flessibilità necessaria per potersi adeguare al costante evolversi della situazione sanitaria ed alle differenti specificità dei diversi contesti di riferimento, nonché alle disposizioni normative, nazionali e regionali, ed alle indicazioni delle Autorità nazionali competenti (*in primis* ISS e INAIL).

A tal riguardo, infatti, nell'individuare le azioni funzionali a garantire la ripresa in sicurezza delle attività di Ateneo, si è preso atto:

- a) della circostanza che l'esposizione a Covid-19, per quanto riguarda la popolazione universitaria, non può essere ricondotta o assimilata ad una "esposizione deliberata" ovvero ad una "esposizione potenziale" ad agenti biologici durante l'attività lavorativa (nel qual caso si imporrebbe l'integrazione o l'implementazione del DVR secondo quanto previsto dall'art. 271 D.Lgs 81/2008), ma, nel contesto dell'attuale Pandemia, è riconducibile ad una situazione esterna, che coinvolge i datori di lavoro sotto l'aspetto delle esigenze di tutela della salute pubblica;
- b) che, conseguentemente, le misure di contenimento, di prevenzione e comportamentali sono, «*per forza di cose, rimesse al Governo, alle Regioni, ai Prefetti, ai Sindaci ed ai Gruppi di esperti chiamati ad indicare in progress le misure ed i provvedimenti che via via si rendono più opportuni in ragione della valutazione evolutiva dell'emergenza*» [cfr. I.N.L. prot. 89 del 13.3.2020, p. 2];
- c) che, pertanto, non si rende necessario un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi d'Ateneo (DVR) in relazione al rischio associato all'infezione.

A fronte di tali premesse, considerando che, in ogni caso, le riferite condizioni esterne si possono riverberare (anche) nei luoghi di lavoro di Ateneo, al fine di garantire il massimo grado di effettività ed efficacia nell'attuazione del precetto di cui all'art. 2087 c.c., nonché dei principi sanciti dal T.U. 81/2008, si è deciso di predisporre il presente Protocollo integrativo del DVR al fine di dar conto «*dell'attenzione posta al problema in termini di misure, comunque*

adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte» [cfr. ancora Nota I.N.L. prot. 89 del 13.3.2020, p. 2].

La soluzione in tal senso condivisa è altresì in linea con conclusioni fatte proprie anche dall'INAIL, che ha individuando l'esigenza di un approccio partecipato nella valutazione e gestione delle misure necessarie per far fronte all'attuale emergenza pandemica, con l'imprescindibile *«coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle suddette misure rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all'esterno del setting lavorativo»* [Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione del 23 aprile 2020, p. 11]. Con il medesimo provvedimento, pertanto, l'INAIL ha ritenuto che vi sia *«la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia»*.

Per garantire una adeguata protezione di tutte le componenti della comunità accademica (studenti, docenti e personale tecnico amministrativo) in ossequio ai principi sin qui esposti, si prevede la continuazione delle attività universitarie attraverso la definizione di 2-fasi (fasi 2 e 3) che precederanno l'auspicato ritorno alla gestione ordinaria precedente all'emergenza. Di seguito vengono riportate le indicazioni del MIUR, con i relativi scenari temporali, definiti al momento dell'adozione per le 2 fasi.

Successivamente verranno descritte le misure proposte a livello di Ateneo, aggiornate al mese di giugno 2020, salvo diverso orientamento delle Autorità competenti Nazionali e Regionali.

2. Fase 2

Da attuarsi **fino al mese di agosto 2020**. La programmazione delle attività del personale di Ateneo dipendente ed equiparato dovrà essere finalizzata a:

- consentire le **attività individuali**, ovvero l'accesso agli studi, agli uffici ed ai laboratori da parte dei singoli, con eventuale presenza in **piccoli gruppi** adottando le misure di sicurezza;
- **minimizzare le attività collettive**, consentendo solo quelle strettamente necessarie, comunque adottando le adeguate misure di sicurezza;
- minimizzare lo **spostamento dei pendolari a lunga percorrenza**, garantendo loro la partecipazione alle attività in telepresenza;
- considerare l'impossibilità di rientro degli studenti internazionali garantendo loro la partecipazione alle attività in telepresenza;

- **contingentare l'accesso in presenza ai servizi amministrativi**, da limitare solo alle attività strettamente necessarie, mantenendo comunque, attraverso i sistemi digitali, un livello di servizio adeguato al funzionamento delle attività.
-

3. Fase 3

Da attuarsi a partire dal mese di **settembre 2020 fino a gennaio 2021**.

La programmazione delle attività dovrà essere finalizzata a:

- consentire le **attività individuali**, ovvero l'accesso agli studi, agli uffici ed ai laboratori da parte dei singoli, con eventuale presenza in **piccoli gruppi** adottando le misure di sicurezza;
 - **decomprimere** le attività collettive, consentendole solo in presenza di adeguate misure di sicurezza;
 - **limitare lo spostamento dei pendolari a lunga percorrenza**, continuando a favorire la loro partecipazione alle attività in telepresenza;
 - considerare la difficile presenza di studenti internazionali, garantendo loro la partecipazione alle attività in telepresenza;
 - **decomprimere** l'accesso in presenza ai servizi amministrativi, potenziando i sistemi digitali e i processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.
-

4. Cronoprogramma di ripresa delle attività

All'interno del Documento del MIUR viene, pertanto, delineato uno scenario che prevede la progressiva ripresa (seppur in forma ridotta) delle attività degli Atenei.

L'Ateneo è chiamato, pertanto, ad individuare per le principali tipologie di attività un cronoprogramma sintetico, che ne definisca le modalità sviluppo.

Le indicazioni del Ministero delineano il seguente programma:

- **Lezioni frontali**: in telepresenza nella fase 2; in modalità mista nella fase 3;
- **Laboratori didattici obbligatori**: in presenza a partire dalla fase 2 a meno di possibili deroghe;
- **Tirocini**: in presenza per l'area sanitaria a partire dalla fase 2; in modalità mista per le altre aree, nelle fasi 2 e 3;
- **Esami**: in telepresenza nella fase 2 con possibile modalità mista a luglio; in modalità mista nella fase 3;
- **Lauree**: in telepresenza nella fase 2 con possibile modalità mista a luglio; in modalità mista nella fase 3;
- **Accesso ad uffici**, spazi studio, laboratori, biblioteche e residenze da parte di studenti, docenti, personale della ricerca e PTA: consentito a partire dalla fase 2, nel rispetto delle norme di sicurezza;

- **Attività amministrative:** in modalità mista a partire dalla fase 2;
- **Orientamento:** in telepresenza nella fase 2; attività non prevista nella fase 3.

Al fine di garantire la migliore efficacia delle suddette misure, ogni Ateneo, nell'esercizio della propria autonomia, ha la possibilità di prevedere modalità più/meno restrittive per rispondere a particolari esigenze collegate ai territori di appartenenza, ai contesti di riferimento, alle specificità dei propri modelli organizzativi, alla disponibilità delle dotazioni infrastrutturali ed alla numerosità di studenti, docenti e personale tecnico amministrativo, fermo restando, come detto, l'assolvimento di tutte le prescrizioni, che saranno indicate nei provvedimenti adottati dalle autorità competenti.

Per quanto attiene le attività di esami e lauree, nell'esercizio dell'Autonomia consentita dal documento del MIUR, almeno per tutta la durata della fase 2, si procederà esclusivamente con la modalità in telepresenza.

Nessuna decisione ministeriale è stata invece assunta, al momento, rispetto ai test di ammissione per i corsi a numero programmato (ad es. medicina).

5. Prevenzione e mitigazione dei rischi di contagio

Al fine di consentire in sicurezza la prosecuzione delle attività della **fase 2**, è necessario adottare ed applicare un **protocollo** contenente misure di prevenzione del contagio adeguate al singolo luogo di lavoro dopo averne definito le caratteristiche principali in termini di affollamento e flussi di accesso e stazionamento.

Il protocollo costituisce attuazione delle disposizioni del DPCM del 11 giugno 2020.

Il documento recepisce, altresì, i principi e i criteri contenuti nel "*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*" predisposto da INAIL nel mese di Aprile 2020.

Il sistema delle misure di prevenzione e protezione prevede:

- Misure organizzative, procedurali, tecniche;
- Utilizzo dei mezzi di prevenzione del contagio;
- Pulizia e sanificazione;
- Informazione e formazione
- Supporto psicologico.

Principali misure organizzative, procedurali, tecniche

In base agli esiti specifici della analisi della propria realtà si possono identificare le seguenti misure organizzative, procedurali e tecniche per i contesti industriali produttivi:

Organizzazione del lavoro, degli ingressi e degli spazi:

- **All'ingresso** si potrà procedere alla misura della **temperatura corporea** e dovrà essere individuato, ove possibile, un locale dedicato per isolamento temporaneo di coloro che

dovessero manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a COVID 19 durante l'attività lavorativa;

- Prima di accedere alle diverse strutture **tutto** il personale dipendente ed equiparato dovrà obbligatoriamente compilare **apposita autocertificazione** e assolvere agli obblighi informativi/formativi secondo le modalità previste dall'ateneo. Non sarà possibile ammettere personale nelle strutture di pertinenza senza aver assolto gli obblighi di cui sopra.
- Non è prevista la compilazione di autocertificazione da parte di studenti, utenti e visitatori nel caso di accesso occasionale alle biblioteche per consegna/ritiro volumi e per l'accesso ai servizi al pubblico dell'Ateneo (segreteria studenti, colloquio con docenti etc.);
- Sarà attuata, ove possibile, una **nuova e diversa modalità della circolazione interna**, differenziando, i punti di ingresso alla struttura dai punti di uscita con ipotesi di percorrenza interna degli spazi che minimizzino le possibilità di incrocio dei flussi;
- Laddove necessario si predisporrà una **segnaletica ben visibile** per disciplinare gli spostamenti e i distanziamenti, gli accessi e le uscite, anche attraverso l'applicazione di nastri e segnali orizzontali sulla pavimentazione per guidare ai comportanti più corretti ad esempio agli accessi, nei parcheggi, nei servizi all'utenza, negli uffici posta;
- **Si dovranno favorire orari di ingresso/uscita e di pausa scaglionati** in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni, ad esempio con ampie finestre di inizio e fine dell'attività lavorativa;
- Deve privilegiarsi, ove possibile, **l'utilizzo delle scale in luogo degli ascensori**. Gli ascensori vanno utilizzati **solo in caso di necessità** e da 1 solo utente per volta;
- Verranno installate **barriere fisiche "antirespiro"** (pannelli in plexiglas) nelle zone considerate critiche per contatto diretto (ad es. servizi al pubblico);
- Saranno posti sul pavimento degli **indicatori visivi** sul distanziamento necessario in caso di attesa in fila;
- Si conferiranno incarichi specifici per coloro che devono gestire gli accessi, fornendo inoltre adeguati dispositivi di protezione del contagio.

Revisione della organizzazione del lavoro:

In coerenza con **la Direttiva n. 3/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica**, le attività che le Amministrazioni sono chiamate a garantire possono essere svolte sia nelle sedi di lavoro sia in modalità agile.

A tal fine ciascun **dirigente/direttore** definisce il contingente massimo delle persone che potranno essere contemporaneamente presenti nelle sedi di lavoro sulla base dei criteri e delle misure previste dal presente protocollo.

Devono essere valutate le modalità di spostamento ed eventualmente tipologia di mezzi di trasporto (pubblico e/o privato) utilizzati da ciascun lavoratore, con definizione di eventuali sistemi di incentivazione all'uso della propria automobile o altro mezzo di locomozione privato. Per favorire l'uso del mezzo privato verranno messi a disposizione i parcheggi di Ateneo e spazi di ricovero per biciclette, ciclomotori, ecc.

Per il lavoro in presenza dovrà essere attuato il **distanziamento del personale**, anche tramite la riorganizzazione delle mansioni/attività. Si dovrà comunque raccomandare il mantenimento della **distanza interpersonale di almeno 2 metri**.

E' preferibile evitare la presenza continuativa nello stesso ufficio di 2 o più persone, laddove ciò non sia possibile va garantito il rispetto delle misure di sicurezza previste del presente protocollo.

Nel caso di attività svolte **in ambiente esterno alla struttura fisica dell'Ateneo**, i contatti con soggetti terzi devono essere ridotti quanto più possibile. Qualora non sia possibile evitare contatti, dovranno svolgersi indossando gli opportuni dispositivi di prevenzione del contagio e dovranno essere tracciabili.

Per le riunioni vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza o, in alternativa, garantendo il rispetto delle misure di sicurezza previste del presente protocollo.

Per le attività di ricerca, fatte salve le disposizioni e le misure vigenti in relazione ai rischi specifici ivi presenti, l'utilizzo dei laboratori è consentito alle seguenti condizioni:

- l'attività di laboratorio è consentita sempre nel caso di presenza di una sola persona nel locale;
- Nel caso di utilizzo dei laboratori da parte di 2 o più persone gli spazi di lavoro dovranno essere adeguati in modo da garantire un distanziamento minimo di 2 metri. Qualora tale distanza non possa essere continuamente rispettata, si devono adottare ulteriori misure specifiche (da definire a cura dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio) oltre a quelle previste dal presente protocollo (vedasi tabella 1). All'ingresso di ogni laboratorio andrà, in ogni caso, indicata la capienza massima;

Dovrà essere garantito un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale, aprendo con maggiore frequenza finestre e balconi.

Ventilazione continua sarà assicurata per gli spazi comuni.

Salviette asciugamani monouso sono rese disponibili nei servizi igienici delle sedi universitarie; gli asciugamani a getto d'aria sono disattivati.

Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che consentono il ricambio dell'aria di un edificio con l'esterno deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni.

Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori) devono essere puliti con frequenza mensile i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

In caso di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione che ricadono nel campo di applicazione dell'art. 26, c.3 del D. Lgs. 81/08, si dovrà definire con le aziende un protocollo condiviso per il rischio di contagio e diffusione del CoViD-19 legato alla sovrapposizione delle attività tra il committente e l'appaltatore.

L'Ateneo darà, in ogni caso, **adeguata informazione ai terzi**, anche dei contenuti del presente protocollo per quanto di interesse. Tale informazione avverrà con una nota informativa trasmessa ai

soggetti interessati. Laddove possibile, l'Ateneo ne anticiperà il contenuto rispetto all'arrivo presso la sede dell'Ateneo.

Buone pratiche di igiene:

Come indicato nel DPCM del 11 giugno 2020, tutti sono chiamati ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell'infezione. Tali misure, già descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e dall'ISS, si concretizzano nei comportamenti da seguire per l'intera popolazione.

Pertanto, in più punti dell'Ateneo sono affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure ed in particolare l'Ateneo metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.

Utilizzo dei mezzi di prevenzione del contagio

Per quanto attiene i mezzi di prevenzione del contagio necessari è prevista presso gli accessi delle sedi universitarie, la distribuzione ai lavoratori di "kit" individuali di prevenzione del contagio composti da mascherine chirurgiche, guanti monouso e gel igienizzanti.

Utilizzo delle mascherine:

L'utilizzo delle mascherine è normato dal D.L. n. 9 (art. 34) in combinato con il D.L. n. 18 (art. 16 c. 1).

La Tabella 1 illustra l'utilizzo delle mascherine in rapporto alle situazioni di distanziamento interpersonale per coloro che non sono chiamati a indossare DPI per altri motivi pre-esistenti oppure per la specificità del lavoro svolto.

Tabella 1 – Utilizzo delle mascherine di protezione collettiva in relazione al distanziamento interpersonale

| SITUAZIONE DI DISTANZIAMENTO | DISPOSITIVO DA UTILIZZARE |
|---|--|
| Attività all'aperto, distanza interpersonale inferiore a 1 metro | Mascherina "DM chirurgica tipo I" secondo norma UNI EN ISO 14683 marcate CE o autorizzate in deroga dall'ISS |
| Attività al chiuso, persona sola nel locale | Non necessario |
| Attività al chiuso, distanza interpersonale inferiore a 2 metri oppure non facilmente prevedibile (*) | Mascherina "DM chirurgica tipo I" secondo norma UNI EN ISO 14683 marcate CE o autorizzate in deroga dall'ISS |
| Attività al chiuso, distanza interpersonale superiore a 2 metri. | Non obbligatorio |
| (*) In via generale, è necessario assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra le persone. | |

L'uso della mascherina è obbligatorio durante gli spostamenti all'interno dei locali e negli spazi comuni (atrio, servizi igienici, corridoi) qualora non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

Le mascherine di qualsiasi tipo espletano la propria funzione protettiva solo se correttamente indossate e cambiate frequentemente, tipicamente ogni 4 ore oppure sostituite quando vengono rimosse per mangiare o bere.

Rimangono valide le disposizioni pre-esistenti nel caso di lavoratori esposti a rischi specifici che prevedono già l'utilizzo di particolari protezioni (mascherine chirurgiche, FFP2, FFP3 etc.).

Per la raccolta dei mezzi di prevenzione utilizzati, nonché di salviette o fazzoletti utilizzati, sono predisposti appositi punti di raccolta dotati di apertura a pedale del coperchio sistema o equivalente. Tali rifiuti sono smaltiti con i rifiuti indifferenziati.

Per le attività di ufficio posta, controllo agli accessi, conducente, in determinati casi particolari potrà essere previsto l'impiego di presidi specifici di prevenzione del contagio (quali, ad esempio, mascherine FFP2 senza valvola, mascherine chirurgiche, tute/camici, disinfettanti e igienizzanti, guanti monouso, cuffie per capelli).

Per la gestione delle emergenze sarà necessario utilizzare la cassetta di pronto soccorso disponibile presso il centro di coordinamento della sede universitaria, in generale identificabile con la portineria dell'edificio, dove sarà disponibile la fornitura aggiuntiva di facciali filtranti senza valvola, mascherine chirurgiche, protezione degli occhi, disinfettanti e igienizzanti, guanti monouso, cuffie per capelli.

Utilizzo dei guanti monouso in diversi materiali plastici sintetici o in lattice.

Ai fini del contenimento del contagio i guanti monouso sono, esclusivamente, indicati in quelle situazioni in cui il lavoratore non ha accesso in modo frequente ed agevole a gel igienizzanti o ad acqua e sapone per il lavaggio delle mani.

Inoltre, dovrebbero essere indossati da tutti quei lavoratori per cui questi dispositivi sono indicati da pre-esistenti ragioni di protezione del lavoratore, di protezione dell'ambiente, di protezione del prodotto che viene manipolato o da altre legislazioni vigenti.

Tali dispositivi espletano la propria funzione protettiva solo se frequentemente (tipicamente più volte al giorno) e correttamente indossati e rimossi.

Attività di pulizia e sanificazione

Per la pulizia e la sanificazione si fa riferimento alla circolare 22 maggio 2020 del Ministero della Salute. *"Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e Abbigliamento"*.

Per **"pulizia"** si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente.

Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia, in assenza di altre più recenti indicazioni da parte delle autorità sanitarie, occorre tenere conto, nel caso della presenza di persone contaminate, di quanto indicato nella Circolare.

In linea generale, le attività di pulizia **dovranno essere effettuate con cadenza giornaliera e comunque al cambio turno laddove sia prevista la condivisione della postazione di lavoro**, per le superfici toccate più di frequente utilizzando panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie (Es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, spogliatoi scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti, ascensori, distributori di snack/bevande, bocchette/filtri di aerazione, veicoli, ecc.).

Con **"sanificazione"** si intende la decontaminazione o abbattimento del carico virale con apposite soluzioni disinfettanti.

L'attività di decontaminazione potrà essere effettuata in due differenti situazioni:

Attività di sanificazione periodica: relativa alla sanificazione dei luoghi e delle attrezzature di lavoro con periodicità mensile e comunque sempre al cambio turno per attrezzature (comando macchine, chiavi, postazioni di controllo, ecc.) e postazioni comuni.

È prevista la sanificazione degli impianti di ventilazione.

Prima della riapertura delle attività, è prevista una sanificazione straordinaria degli ambienti, di mezzi e impianti di aerazione, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

È inoltre prevista la sanificazione dei veicoli resi disponibili ai lavoratori (in questa fase l'utilizzo avverrà da parte di un unico conducente), effettuata da impresa incaricata e/o dal conducente.

Attività di sanificazione per presenza di lavoratore con sintomi: da effettuarsi in maniera puntuale ed a necessità in caso di presenza in ambiente di lavoro di persona con sintomi o confermata positività al virus. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante questa fase di decontaminazione saranno raccolti, trattati e smaltiti come rifiuti potenzialmente infetti.

Supporto psicologico

L'Università di Torino, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia, offre a tutta la Comunità Universitaria di oltre 80 mila persone fra studentesse, studenti, docenti, ricercatori e personale Tecnico Amministrativo di Unito la possibilità di fruire di colloqui di supporto psicologico a distanza a partire dal 18 marzo 2020.

L'iniziativa, attivata a seguito dell'emergenza da Coronavirus, prevede un ciclo di colloqui di a distanza, con psicologi abilitati alla psicoterapia, specialisti e specializzandi del Dipartimento di Psicologia, erogati garantendo la massima tutela della privacy e nel rispetto dei principi deontologici della professione psicologica.

Il servizio è gratuito, e costituisce un'estensione e un potenziamento dello Spazio di Ascolto, attivo da maggio 2019 e gestito dalla Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute del Dipartimento di Psicologia, dedicato al personale, agli studenti e alle studentesse di Unito per

chi vive situazioni di disagio o di malessere psico-fisico, con possibili conseguenze sulla qualità del proprio lavoro o dello studio.

Il servizio permetterà anche di compiere azioni di orientamento sulle tipologie di richieste. Qualora le questioni si configurassero come specifiche di altri ambiti/professionisti, oppure in presenza di specifiche richieste relative a tematiche strettamente sanitarie, gli utenti saranno indirizzati verso altri servizi più idonei interni o esterni ad UniTo.

6. LA GESTIONE OPERATIVA DELLA FASE 2:

Procedura per la riapertura delle sedi

Nella prima fase della ripresa post lockdown è stato immaginato un percorso graduale di ripresa delle attività.

Stante l'impossibilità di individuare a priori procedure operative valide per tutti i contesti lavorativi dell'Ateneo, connotati da un elevato livello di eterogeneità, sono state utilizzate le prime aperture come test per verificare l'efficacia e la sostenibilità delle misure poste in essere e sono stati introdotti, ove necessario, gli opportuni correttivi.

Quanto sopra ha permesso una più ampia estensione della riattivazione delle sedi di Ateneo. A tal fine, è stato definito il seguente protocollo operativo:

- I Direttori di Dipartimento, di Centro, di Struttura Didattica Speciale e di Direzione hanno comunicato alla Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione, l'elenco delle attività che intendevano attivare, specificando, per ciascun edificio:
 - Le attività che si intendono svolgere;
 - I locali in cui si svolgeranno le attività;
 - L'elenco del personale (strutturato e non strutturato) che svolgerà le attività.
- L'accesso del personale è subordinato alle valutazioni dei Medici Competenti dell'Università;
- L'accesso del personale è subordinato alla frequenza delle iniziative di informazione e formazione organizzate dall'Università in merito al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;
- Nella prima fase il riavvio dell'attività era subordinato alla **valutazione tecnica** da parte di una commissione composta da: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Area, Medico Competente di Area, un tecnico della Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione, il Direttore del dipartimento o un suo delegato, coadiuvati – se necessario - da altre figure, che hanno valutato l'attuabilità delle procedure di sicurezza in merito alla proposta di riapertura, proponendo eventuali modifiche e/o limitazioni alla stessa;
- **Per le sedi che attualmente sono ancora chiuse**, prima della loro riapertura si procederà secondo il protocollo operativo sopra delineato, per cui dovrà essere completata la valutazione tecnica da parte della commissione.
- **Per l'implementazione di nuove attività all'interno delle sedi già riattivate**, i Direttori/Dirigenti verificano con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Area la validità delle misure già adottate e, se del caso, sarà effettuata una nuova valutazione tecnica in ordine alla individuazione di eventuali ulteriori misure di tutela.

Sistema di vigilanza per l'ateneo

Risulta indispensabile la messa in campo di vigilanza e controllo che le procedure e prassi per il contenimento del rischio di contagio vengano effettivamente messe in opera dai lavoratori in collaborazione con il Comitato opportunamente nominato per il Protocollo della Sicurezza, come di seguito specificato.

Nella definizione, realizzazione e valutazione delle prestazioni di un sistema di vigilanza, volto a monitorare la corretta implementazione delle contromisure tecniche, organizzative e procedurali attuate, è imprescindibile la partecipazione delle seguenti figure aziendali:

Datore di Lavoro e Dirigenti

Come ricordato dall'art. 18 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., le figure che organizzano e dirigono le attività lavorative hanno, tra gli altri, i seguenti obblighi:

- designare preventivamente i lavoratori incaricati al controllo della corretta implementazione delle contromisure ordinarie e di emergenza;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei dispositivi di prevenzione del contagio e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure poste in atto in collaborazione con il Comitato opportunamente nominato per il Protocollo della Sicurezza.
- Il personale logistico di polo, con l'ausilio del personale addetto al portierato, fornirà il supporto necessario ai dirigenti per vigilare sulla corretta applicazione delle procedure.

Responsabili delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del D.M. 363/98, i Responsabili delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio:

- collaborano con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- adottano le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- vigilano sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate

Preposto

Come stabilito dall'art. 19 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., la figura del Preposto può avere, tra le altre, le seguenti attribuzioni e competenze:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali per l'emergenza COVID-19 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- richiedere l'osservanza delle contromisure disposte in caso di eventi incidentali legati alla emergenza COVID-19.

Il Rettore ha proceduto alla costituzione di **comitati per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo** di cui fanno parte anche i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di ogni area dell'Ateneo.

7. Sorveglianza sanitaria e definizione delle priorità del rientro del personale sui luoghi di lavoro

Con la cessazione della fase emergenziale, la sorveglianza sanitaria, svolta ai sensi del Decreto legislativo 81/08 dal Medico Competente, finora limitata alle **visite preventive**, alle **visite a richiesta** e a quelle **al rientro dopo malattia**, potrà riprendere regolarmente. Il Medico Competente, oltre agli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria, collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, per gli aspetti di competenza, alla valutazione del rischio, alla predisposizione delle misure di tutela della salute dei lavoratori, alla formazione e informazione dei lavoratori.

Indicazioni operative per la sorveglianza sanitaria al rientro in Ateneo

La procedura di autocertificazione a valle del completamento del modulo di informazione - formazione predisposto dall'Ateneo, al punto 8 (*INDICAZIONI FORNITE DAI MEDICI COMPETENTI RELATIVAMENTE AL RIENTRO E ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA*), prevede che **tutti i lavoratori ed equiparati**, ove questi siano in una delle seguenti situazioni, **debbano farsi parte attiva nel segnalare tale stato al Medico Competente**.

In particolare, i lavoratori e le lavoratrici che:

- a) Sono stati posti dal sistema sanitario nazionale (medico di base, ASL) in isolamento fiduciario domiciliare, quarantena, malattia o ricoverato come sospetto, possibile o confermato caso COVID-19. Con riferimento agli ultimi 14 giorni, chi abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS
- b) Hanno presentato anche solo uno dei seguenti sintomi negli ultimi 21 giorni: febbre ≥ 37.5 °C, tosse, dispnea (difficoltà respiratoria), rinorrea (perdita copiosa di muco dal naso), congiuntivite, mal di gola, riduzione/scomparsa di gusto e/o olfatto, dolori muscolari
- c) Hanno condizioni di "fragilità", così come definito dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (GU n. 70 del 17.03.2020), convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 (GU n.110 del 29-04-2020 - SO n. 1): lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992. Tale condizione si applica anche ai tirocinanti e agli studenti/alle studentesse che svolgono attività di laboratorio o esercitazioni pratiche in quanto sono equiparati ai lavoratori/alle lavoratrici
- d) Se donne, sono in stato di gravidanza o allattamento.

DEVONO CONTATTARE I MEDICI COMPETENTI scrivendo una mail (indirizzo: medicocompetenti@unito.it) e non potranno procedere alla compilazione dell'autocertificazione.

I lavoratori già risultati positivi all'infezione da Covid-19 dovranno trasmettere ai medici competenti la certificazione medica da cui risulti la guarigione e la negativizzazione del tampone (due tamponi eseguiti a distanza di 24 ore) rilasciata dalle strutture territoriali competenti

(MMG e SISP), salvo diverse indicazioni ministeriali e regionali circa il rientro (*in corso di revisione, sulla base delle indicazioni fornite dall'OMS il 17 giugno scorso*).

Nel caso **l'assenza dal lavoro sia stata inferiore a sessanta giorni**, per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da Covid-19, il "*Protocollo condiviso*" (formalizzato nell'Allegato 6 del DPCM 26 Aprile 2020) ha proposto che il Medico Competente, previa presentazione della certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, effettui la **visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi**, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (D.Leg. 81/08, art 41 comma c, lettera e-ter) **indipendentemente dalla durata di malattia** (*in deroga quindi alla norma*).

I lavoratori che si trovino in condizioni di fragilità "non certificata" da competente autorità, e che non siano già posti dall'Amministrazione in una condizione di sicurezza (lavoro agile) devono seguire un percorso differente.

Il MC, ove sia già in possesso di tutte le informazioni sufficienti e vagliati i profili inerenti il rischio specifico, esprime il suo parere al DL in merito allo stato di ipersusceptibilità.

Nei casi ove il MC non sia in possesso di tutte le informazioni necessarie, richiede al Lavoratore di trasmettergli tutta la documentazione utile a comprovare la sua condizione di particolare fragilità. Va chiarito che può essere accettata a tal fine unicamente documentazione sanitaria prodotta da strutture o professionisti sanitari appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale o con esso convenzionati.

In entrambi i casi, ove il MC ritenga necessario ed opportuno che tale valutazione debba comportare anche una variazione provvisoria ed agli atti del Giudizio di Idoneità ed ove sia possibile rispettare integralmente tutte le misure legislative di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, è facoltà del MC fornire indicazioni al Lavoratore di fare formale richiesta di ulteriore visita medica ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c. Nel caso in cui riscontri una condizione di "fragilità", il Medico Competente emetterà un giudizio di idoneità condizionato al soddisfacimento di specifiche disposizioni organizzative e/o uso di specifici DPI o rilascerà, nell'impossibilità di ottemperare a tali indicazioni, un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione specifica, con possibilità di revisione del giudizio in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e clinico.

8. GESTIONE DEL CASO SINTOMATICO IN UNIVERSITÀ

Sorveglianza e tracciabilità dei contatti

- Nel caso in cui una **persona presente in Università manifesti febbre e sintomi** di infezione respiratoria quali la **tosse**, lo deve **dichiarare immediatamente al dirigente/responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio/preposto della Struttura di appartenenza**, nonché alla **Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione**. Si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri soggetti eventualmente presenti nei locali, in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria. Il **lavoratore al momento dell'isolamento** deve essere subito **dotato**, ove già non lo fosse, di **mascherina chirurgica**.
- L'Università procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'Università collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli **eventuali "contatti stretti" di una persona** presente in Università che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'Università potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede di lavoro, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Sarà obbligo del dipendente inviare la segnalazione di presenza di sintomi all'indirizzo e-mail coronavirus_dipendenti@unito.it affinché si possa avviare tempestivamente la tracciabilità dei contatti.

9. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le attività di informazione e formazione saranno organizzate in due interventi sequenziali: un primo intervento di informazione e formazione GENERALE rivolto a tutto il personale dipendente ed equiparato con l'obiettivo di comunicare le disposizioni delle Autorità e il complesso delle misure adottate dall'Università per la prevenzione del contagio; un secondo intervento formativo SPECIFICO rivolto al personale dipendente ed equiparato afferente alle diverse Direzioni/Dipartimenti/Centri con l'obiettivo di spiegare le procedure operative specifiche da adottare nelle diverse sedi in relazione alle attività.

1 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE GENERALE:

- **Destinatari:**

Tutto il personale di Ateneo dipendente ed equiparato.

- **Contenuti**

I contenuti dell'informazione e formazione generale riguardano la necessità di contenimento della diffusione del contagio da SARS-Cov-2. L'obiettivo è informare, rendere consapevoli e responsabili tutti i lavoratori della necessità di rispettare le misure di prevenzione e protezione per il contagio da SARS-Cov-2 sulla base del principio "ognuno protegge tutti" (colleghi di lavoro, familiari e popolazione) e fornire le opportune istruzioni per l'attuazione delle misure igienico-sanitarie e per l'utilizzo dei DPI.

I contenuti dell'informazione e formazione comprendono:

- informazioni generali sul rischio da COVID-19 (caratteristiche dell'agente biologico COVID-19, modalità di trasmissione, sintomatologia)
- informazioni atte a far comprendere la necessità d'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in Ateneo. In particolare, ai sensi dell'integrazione

del 24 aprile 2020 del “*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*” sottoscritto il 14 marzo 2020 saranno comprese le seguenti indicazioni:

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in Università (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
 - l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
 - non poter fare ingresso o di poter permanere in Università e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
 - l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
- informazione e formazione sulle misure igienico-sanitarie ai sensi del DPCM 26 aprile 2020
 - informazione e formazione sull’utilizzo dei mezzi di prevenzione (mascherine e guanti): indicazioni sulla necessità e modalità di utilizzo
 - informazione sulla procedura sanitaria di sorveglianza predisposta dai medici competenti per l’accesso al lavoro e nel caso di insorgenza di casi di COVID-19
 - informazioni sulle misure organizzative, procedurali e tecniche utili per la gestione del ritorno al lavoro per prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 in Ateneo (*procedure per l’accesso e la permanenza al lavoro*)

In riferimento agli argomenti specifici oggetto dell’informazione e formazione i contenuti saranno trattati utilizzando le indicazioni e le linee guida in materia di COVID-19 riportate dalle fonti istituzionali di riferimento secondo quanto riportato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione dell’INAIL di aprile 2020:

- Ministero della Salute
- Istituto Superiore di Sanità (ISS)
- Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

- Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

Modalità di erogazione

Saranno utilizzate modalità di comunicazione complementari:

- sarà reso disponibile un modulo di informazione e formazione sul portale dell'Università accessibile con le credenziali SCU
- sarà predisposta l'affissione di poster circa il corretto comportamento da tenere nei diversi spazi di uso comune. La comunicazione sarà collocata in modo strategico, sia in base al criterio del maggior passaggio e visibilità (*es. rischio da coronavirus, necessità di utilizzare i DPI, di misurare la temperatura, ecc.*), sia sulla base del comportamento da promuovere nello spazio deputato ad ospitarlo (*es. come lavare correttamente le mani in corrispondenza dei lavandini, ecc.*).

I destinatari sono invitati a prendere visione del modulo di informazione e formazione disponibile in italiano ed in inglese.

• Tempistiche e modalità di verifica

Il personale dipendente ed equiparato non potrà rientrare al lavoro se non dopo aver preso visione del modulo di informazione e formazione e compilato l'autocertificazione. Gli elenchi dei lavoratori che avranno preso visione del modulo saranno riportati su un registro per le opportune verifiche autorizzative.

• Aggiornamento

Il modulo di informazione e formazione verrà aggiornato in relazione all'evolversi della situazione in base agli aggiornamenti normativi

2 - FORMAZIONE SPECIFICA - MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 IN ATENEO:

Il secondo intervento formativo è destinato principalmente alla comunicazione delle misure organizzative, procedurali, tecniche specifiche che derivano dalla declinazione delle misure generali indicate nel presente protocollo nelle diverse strutture e sedi dell'Ateneo (Scuole, Dipartimenti, Direzioni, Centri)

• Destinatari

Tutto il personale di Ateneo dipendente ed equiparato operativo nelle diverse sedi.

• Contenuti

I contenuti riguarderanno tematiche di interesse generale per la prevenzione del COVID-19, l'illustrazione delle indicazioni operative contenute nel presente protocollo e delle misure organizzative, procedurali e tecniche specifiche predisposte nelle diverse sedi dell'Ateneo.

- In particolare, il corso conterrà interventi su tematiche trasversali di interesse generale per tutto il personale ad opera del magnifico Rettore e di docenti di Ateneo con competenze specifiche giuridiche, mediche, socio-psicologiche e interventi specifici sulle misure organizzative, procedurali e tecniche attuate nelle diverse sedi ad opera dei **Direttori/Direttrici** di Dipartimenti/Centri, **Dirigenti** Direzioni e dei **RSPP**.

- **Modalità di erogazione**

Considerando il rientro in modalità progressiva in un lungo periodo del personale e del personale equiparato in Ateneo, per rendere più agevole sia l'organizzazione che la fruizione del corso, contrariamente a quanto previsto nel precedente protocollo, il corso sarà erogato in FAD.

- **Tempistiche e modalità di verifica:**

Il corso di formazione specifica è obbligatorio e deve essere seguito al rientro in Ateneo da tutto il personale dipendente ed equiparato. Il corso sarà caricato su piattaforma moodle e sarà accessibile mediante credenziali SCU. Gli elenchi dei lavoratori che avranno seguito il corso saranno riportati su un registro per le opportune verifiche autorizzative.

- **Aggiornamento**

Il corso di formazione specifica potrà essere integrato in relazione ad eventuali tematiche emergenti e sarà aggiornato in relazione all'evolversi della situazione, in base agli aggiornamenti normativi.